



*Argomento n. 2 all'o.d.g.*

*Parere n. 2 del 29.04.2020*

**OGGETTO:** Domanda pervenuta in data 17/04/2019 di autorizzazione al rilascio di un permesso di ricerca di acque termali da denominarsi "ANNA" in località Montesso di Pastrengo – in comune di Pastrengo (Vr).  
Richiedente: NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. ai sensi art. 8 della L.R. 40/1989.

La C.T.R.A.E.

PREMESSO che:

In data 17/04/2019 la Ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. - con sede in Vicolo Mazzini 3 in Verona (Vr) cap. 37021, P.I. 03901360234, ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo richiesta di rilascio di Permesso di ricerca di acque termali, da denominare "ANNA", in località Montesso di Pastrengo in Comune di Pastrengo (Vr), ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 40/1989, (vedasi figura 1).

La zona di interesse è situata nel settore nord-occidentale della provincia di Verona sulle colline moreniche che dividono il fiume Adige dal bacino del Garda a circa 18 km a nord-ovest da Verona, l'area della ricerca si inserisce in un'area più ampia dove vi sono già altre concessioni termali autorizzate tra cui quella denominata "VILLA DEI CEDRI" e "CORTE DEI FRATTI".

Il permesso di ricerca è delimitato da una poligonale chiusa di 11 vertici principali (vedasi figura 2) ed interessa i confini dei mappali n. 27-28-31-33-34-100-313 del Foglio 1 del catasto del Comune di Pastrengo (Vr) con superficie catastale complessiva pari a Ettari 2.33.28 (ettari 2 are 33 centiare 28).

Il proprietario delle particelle che ricadono nella poligonale ha rilasciato autorizzazione alla NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. per poter presentare domanda di ricerca nelle proprietà, ha infatti stipulato con essa un accordo privato.

La terebrazione del pozzo di ricerca è prevista alle seguenti coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento WGS84 di 45.51120 latitudine e 10.78324 di longitudine (vedasi figura 3).

L'area è prevalentemente agricola con quota di circa 153 mt. m.s.l., è presente nel perimetro una collina morenica chiamata "Montesso" con quota massima circa 175 mt s.l.m. ed un edificio, l'area risulta sostanzialmente priva di rete idrografica superficiale e nello strumento urbanistico comunale l'area ricade in zona agricola.

*Verbale C.T.R.A.E. del 29.04.2020  
Pag. n. 18 di 23*



Odfa1930



Dal punto di vista idrogeologico il sottosuolo è caratterizzato da un sistema dove sono presenti più falde confinate a diverse profondità all'interno dei depositi di copertura morenica e fluvioglaciale.

La falda acquifera termale è rinvenuta ad una profondità tra i -216 ed i -230 m. dal p.c. ha temperatura di circa 52°C ed è dotata di un significativo grado di artesianità e di una discreta potenzialità.

Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) l'area non ricade in aree di tutela della rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), il sito di tutela più prossimo è il SIC IT3210043 – "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest" posta a circa 1580 metri di distanza dal perimetro del richiesto Permesso di ricerca.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. la procedura di VIA comprende le procedure di VInCA di cui all'articolo 5 del D.P.R. n.357/1997, la U.O. Commissioni VAS Vinca NUVV ha dichiarato che l'intervento non necessita di tale valutazione.

Il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 24/07/2019 il quale ha valutato il progetto di massima dei lavori che prevede la perforazione di un pozzo esplorativo che in casi di esito positivo della ricerca sarà utilizzato come pozzo per il prelievo di acqua termale, in seguito ad opportuno rilascio di concessione mineraria. Il progetto in ogni caso conferma di isolare e sfruttare una sola falda acquifera e prevede di raggiungere la profondità massima di 220 metri dal p.c..

Una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, la ditta intende utilizzarla all'interno di una struttura ricettiva tipo agriturismo, destinata allo sfruttamento della georisorsa, progetto non oggetto della presente istanza.

Al termine della procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) il progetto di ricerca di acque termali mediante realizzazione di pozzo pilota, è stato escluso con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. con Decreto n. 496 del 6/11/2019 del Direttore della Direzione Ambiente.

Gli adempimenti riferiti all'articolo 26 della L.R. 40/1989 sono stati soddisfatti con il deposito presso il Comune di Pastrengo (Vr) della copia della domanda di rilascio del Permesso di ricerca in data 28/12/2019; dal referto di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale risulta che nei giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni od opposizioni in merito.

La terebrazione è finalizzata alla realizzazione di un pozzo pilota per la ricerca e le prove di campo (portata e temperatura) nel permesso di ricerca, come detto il pozzo medesimo, in caso di esito positivo, potrà essere utilizzato per l'emungimento di acque termali all'interno di una concessione mineraria accordata ai sensi della L.R. 40/1989.

È previsto come onere di spesa per la realizzazione del pozzo l'importo di euro 40.000.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

**voti favorevoli n. 11**

**voti contrari n. 0**

**astenuti n. 0**

**su 11 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:**

Al rilascio del permesso di ricerca di acqua termale, senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi, per la durata di tre anni nei mappali sopra citati all'interno dell'area delineata dalla linea continua gialla che ricopre un'area pari a Ettari 2.33.28 (ettari 2 are 33 centiare 28) nel comune di Pastrengo (VR);

con le seguenti prescrizioni che faranno parte del provvedimento di rilascio:

*Verbale C.T.R.A.E. del 29.04.2020*

*Pag. n. 19 di 23*



Odfa1930



- 1) il progetto è sottoposto al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel Decreto n. 496 del 6/11/2019 del Direttore della Direzione Ambiente afferenti la procedura di assoggettabilità V.I.A. ed in particolare:
- Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  - Individuata la risorsa termale, congiuntamente agli enti gestori del servizio idrico o ai titolari delle concessioni a derivare, dovranno essere eseguite specifiche verifiche, attraverso prove di pozzo, sulle eventuali interferenze con i prelievi già in atto nell'ambito.
  - Nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti.
  - Nel caso in cui il recapito dell'acqua avvenga in corpo idrico superficiale, dovrà essere concordata la temperatura dell'acqua da recapitare con il consorzio di bonifica competente.
  - Nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la ditta effettuerà su richiesta e in base alle indicazioni dell'autorità competente, idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive.
  - In sede di realizzazione dell'intervento dovrà essere verificato che il sito di perforazione del pozzo sia esterno alla fascia di rispetto determinata dalla presenza del pozzo di prelievo idropotabile posto a sud-est dell'area di ricerca.

Il progetto è sottoposto alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) i lavori di ricerca devono iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca;
- 2) il permesso di ricerca è rilasciato congiuntamente all'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 117/2008; tutti i lavori minerari dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito in tale Piano. Gli impianti e le strutture ancorché inserite nell'ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza. Per ulteriori lavori minerari non contemplati che dovessero produrre rifiuti di estrazione, dovrà essere presentato un nuovo Piano.
- 3) il provvedimento di rilascio terrà luogo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente del Comune;
- 4) devono essere rispettate le norme della L.R. n. 40/1989, del R.D. n.1443/1927, del D.P.R. n.128/1959 - Norme di polizia delle miniere e cave, in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, nonché quelle del D.lgs. n. 624 del 25/11/1996 - Sicurezza e salute lavoratori e del D.lgs. n.117 del 30/05/2008;
- 5) nella perforazione del pozzo, la ditta deve rispettare le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. 128/ 1959;
- 6) il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari, la denuncia di esercizio ed il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) devono essere inviati almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Direzione Difesa del Suolo e per conoscenza al Comune interessato, ai sensi dei succitati D.P.R. 128/59 e D.lgs. 624/1996;
- 7) le falde intercettate durante la perforazione, diverse da quelle del fluido ricercato, devono essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali

Verbale C.T.R.A.E. del 29.04.2020  
Pag. n. 20 di 23



Odfa1930



- e queste tra loro; le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione Difesa del Suolo almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio delle stesse;
- 8) durante la perforazione deve essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla Direzione Difesa del Suolo;
  - 9) il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al bocca pozzo, la colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti;
  - 10) il pozzo che dovesse dare esito negativo deve essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e i luoghi interessati dalla ricerca devono essere ripristinati allo stato originario;
  - 11) qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di pervenire all'eliminazione degli stessi, qualora ogni misura si rivelasse insufficiente si deve prevedere l'abbandono del pozzo e provvedere alla sua cementazione;
  - 12) la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cui al punto precedente e l'eventuale chiusura del pozzo, dovranno essere comunicate alla Direzione Difesa del suolo con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso;
  - 13) l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo piuttosto all'utilizzo di elettropompa, anche di tipo sommerso;
  - 14) il richiedente di permesso di ricerca deve provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.; durante le operazioni di perforazione del pozzo, deve essere effettuata l'analisi del *cutting* e deve esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo, e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
  - 15) il ricercatore deve, altresì, inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione contenente la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le informazioni afferenti l'andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento se e in quanto, rinvenuto; tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato ed i relativi oneri sono a carico del ricercatore;
  - 16) durante la perforazione devono essere consentite ed agevolate le ricerche, il prelievamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione o da personale dalla stessa incaricato;
  - 17) lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
  - 18) la ditta dovrà:
    - comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
    - richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
    - trasmettere annualmente alla Giunta Regionale e per conoscenza al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;

Verbale C.T.R.A.E. del 29.04.2020  
Pag. n. 21 di 23



- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla struttura competente in materia di acque minerali e termali, ossia la Direzione Difesa del Suolo, l'estrazione dell'acqua per le analisi previste dalla normativa;
- versare il diritto annuo, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989 e s.m.i., per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

*Verbale C.T.R.A.E. del 29.04.2020*  
*Pag. n. 22 di 23*



0dfa1930

